

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 del 05 luglio 2011

INDICE

Art. 1	Attribuzioni e funzioni del Corpo di Polizia Provinciale
Art. 2	Ordinamento e struttura gerarchica del Corpo
Art. 3	Qualifica degli Addetti al Corpo di Polizia Provinciale
Art. 4	Compiti istituzionali del Corpo di Polizia Provinciale
Art. 5	Ambito ed organizzazione territoriale del Corpo di Polizia Provinciale
Art. 6	Attribuzioni del Comandante del Corpo di Polizia Provinciale
Art. 7	Vicecomandante
Art. 8	Compiti del Responsabile addetto ai Servizi
Art. 8bis	Compiti del Responsabile della Centrale Operativa
Art. 9	Attribuzioni degli Agenti di Polizia Provinciale
Art. 10	Orario di servizio
Art. 11	Registri di servizio
Art. 12	Tessera di riconoscimento. Distintivo
Art. 13	Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio.
Art. 14	Divieti
Art. 15	Norme di condotta
Art. 16	Cura della persona e della divisa
Art. 17	Tipo delle armi in dotazione
Art. 18	Assegnazione armi e munizionamento
Art. 19	Modalità di porto dell'arma
Art. 20	Consegna e ritiro delle armi
Art. 21	Istituzione dell'armeria
Art. 22	Armi e mezzi sequestrati
Art. 23	Addestramento
Art. 24	Norme disciplinari
Art. 25	Protezione Civile
Art. 26	Formazione ed aggiornamento
Art. 27	Strumentazione di collegamento
Art. 28	Patrocinio legale, assicurazione
Art. 29	Coordinamento e collaborazione con le guardie volontarie
Art. 30	Norme per l'accesso
Art. 31	Norma transitoria

Art. 1 Attribuzioni e funzioni del Corpo di Polizia Provinciale

1. Il Corpo di Polizia Provinciale espleta le funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza provinciale e nelle materie delegate o attribuite alla Provincia dallo Stato o da altri Enti.

Supporta la diffusione di una cultura mirata al rispetto del territorio avvalendosi, ove possibile, delle associazioni di volontariato.

2. Le funzioni di polizia amministrativa si identificano nelle attività dirette ad attuare le misure amministrative preventive e repressive affinché dall'azione dei soggetti giuridici privati e pubblici non derivino violazioni all'ordinamento giuridico e/o danni sociali alla Comunità ed alle istituzioni.

Le funzioni di Polizia Provinciale possono essere svolte direttamente dalla Provincia anche in forma associata a mezzo di convenzioni o tramite consorzi.

Art. 2 Ordinamento e struttura gerarchica del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Provinciale è costituito da:

- Un Responsabile del Corpo, con il profilo professionale di Comandante;
- Un Vice Comandante;
- Un responsabile addetto ai Servizi;
- Un responsabile della Centrale Operativa;
- Gli Istruttori e gli Agenti di Polizia provinciale.

2. L'attività del Corpo è svolta sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente della Provincia, o dall'Assessore delegato, al quale il Comandante risponde del corretto svolgimento operativo della stessa e dal quale dipende funzionalmente.

Al Comandante compete la sovrintendenza all'organizzazione del Corpo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità collegate allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, per lo svolgimento delle quali si fa comunque riferimento a quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 9.8.1988 n. 40 recante disposizioni in materia di polizia locale e dall'art. 5, comma 4, della L. 7.3.1986 n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale).

Il Presidente, o l'Assessore delegato, si avvale della collaborazione del Direttore Generale, o di altro Dirigente incaricato, per una efficiente gestione del Servizio.

3. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali il Corpo di Polizia Provinciale è organizzato secondo criteri di funzionalità, economicità, efficienza e specializzazione per materie di vigilanza e per turni. Inoltre, per un più funzionale espletamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio di competenza del Corpo, il territorio provinciale può essere suddiviso, con apposito atto organizzativo, in zone operative di vigilanza.

4. Con determinazione del Dirigente incaricato, su proposta del Comandante e informato il Presidente o l'Assessore delegato, sono individuati tra gli addetti al Corpo i Responsabili per singola materia di vigilanza. L'incarico sarà attribuito, sulla base della specifica professionalità e competenza in relazione alla singola materia di vigilanza, tra gli addetti del Corpo che abbiano il grado almeno di Istruttori.

I Responsabili per materia danno corso alla programmazione mensile, così come disposto dal Comando, consegnando tempestivamente, entro e non oltre i dieci giorni del mese successivo, i rapporti delle attività svolte al Responsabile della Centrale Operativa.

5. Punto nevralgico di tutte le operazioni del Corpo è la Centrale Operativa, che opera con la presenza del Responsabile della Centrale Operativa, coadiuvato da due Agenti ed il

supporto di un amministrativo. La Centrale Operativa riceve tutte le telefonate in arrivo al corpo di Polizia, smista le attività da svolgere ai Responsabili per materia e cura la parte amministrativa dei procedimenti. Al di fuori dell'orario di apertura degli uffici, le chiamate saranno dirottate al numero di reperibilità il cui servizio viene svolto dagli ufficiali di P.G. individuati, in accordo con il Comandante, dal Responsabile addetto al Servizio.

6. La struttura gerarchica del corpo di Polizia provinciale è la seguente:

1. AGENTI (Istruttori di vigilanza - cat. C)	1.1. Agente	
	1.2 Agente scelto	
	1.3 Assistente	
	1.4 Assistente scelto	
2. ISTRUTTORI (Istruttori di vigilanza - cat. C)	2.1 Vice Istruttore	
	2.2 Istruttore	
	2.3 Istruttore capo	
3. ISPETTORI (Istruttori direttivi di vigilanza – cat. D)	3.1 Vice Ispettore	
	3.2 Ispettore	
	3.3 Ispettore Capo	
4. UFFICIALI (Istruttori direttivi di vigilanza – cat. D) (Comandante)	4.1 Vice commissario	Tra i Vice commissari è scelto il Responsabile della Centrale Operativa
	4.2 Commissario	Tra i Commissari è scelto il Responsabile addetto al Servizio
	4.3 Commissario capo	Vicecomandante
	4.5 Commissario superiore	Comandante

Art. 3 Funzioni e qualifica degli Addetti al Corpo di Polizia Provinciale

1. Gli addetti al Corpo di Polizia Provinciale, durante lo svolgimento del servizio, nell'ambito territoriale dell'Ente, nei limiti delle proprie attribuzioni e del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, rivestono la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, nonché di ausiliario di pubblica sicurezza, per le competenze a ciascuno attribuite, in base alle normative vigenti.

2. Il personale della polizia provinciale svolge nell'ambito del territorio di appartenenza, le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai sensi della L.R. n. 9.8.1988 n. 40 e nei

limiti e con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 7.3.1986, n. 65 e degli articoli. 27 e 29 della Legge 11.2.1992, n. 157, nonché le funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del Codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il personale della polizia provinciale esercita le funzioni di polizia amministrativa locale, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689, del decreto legislativo 313.1998 n.112, nonché delle disposizioni che disciplinano le specifiche materie attribuite alla polizia provinciale.

4. L'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria è regolato dal Codice di procedura penale e dalle altre disposizioni in materia.

5. Il Comandante del Corpo e il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'area di vigilanza al quale siano espressamente conferite funzioni di coordinamento e controllo, rivestono la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 3 C.P.P. e dell'art. 5, comma 1, lett. a) della legge 7 marzo 1986, n. 65.

6. Il Presidente richiede al Prefetto il conferimento al personale dell'area di vigilanza, inserito nel Servizio di Polizia, della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e dell'art. 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e del T.U.L.P.S.

7. Il personale della polizia provinciale collabora con le altre forze di Polizia dello Stato nelle forme di cui all'art. 3 della Legge 7 marzo 1986 n. 65.

Art. 4 Compiti istituzionali del Corpo di Polizia Provinciale

1. I compiti istituzionali del Corpo sono quelli indicati nella normativa nazionale e regionale sulla Polizia locale e non assegnati in via esclusiva a specifici organi o Corpi di Polizia diversi da quella provinciale.

2. Il Corpo di Polizia Provinciale nella sfera delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle disposizioni della Provincia svolge attività di vigilanza su tutto il territorio provinciale per garantire l'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dagli organi competenti.

Ad esso sono demandate, in particolare, le seguenti competenze:

- vigilanza in materia ittico - venatoria e ambientale;
- tutela della fauna e della flora;
- vigilanza in materia di trasporti, circolazione stradale e viabilità;
- prestare opera di soccorso nella veste di Agente di Polizia;
- cooperare con le altre forze di Polizia al mantenimento dell'ordine e della sicurezza per assicurare l'incolumità e la tutela delle persone e della proprietà;
- vigilanza e accertamenti con riferimento alle materie delegate o trasferite, nei limiti della delega e secondo la normativa ivi prevista;
- assolvere incarichi di informazione, accertamento e di rilevazione a richiesta delle Autorità o degli Uffici e Servizi provinciali nelle materie di competenza; esercitare funzioni di rappresentanza in occasione di manifestazioni pubbliche, di cerimonie o in ogni altra particolare circostanza ed espletare la scorta d'onore al Gonfalone della Provincia;
- prestare servizio di vigilanza e sorveglianza al patrimonio provinciale;
- esplicare l'attività di notifica relativamente alle-materie di competenza.

3. L'attività di vigilanza si esplica sia nella prevenzione, sia nella repressione degli illeciti. Il Corpo di Polizia Provinciale svolge funzione di educazione in materia ambientale e stradale.

Art. 5 Ambito ed organizzazione territoriale del Corpo di Polizia Provinciale

1. Le attività di Polizia si svolgono, di norma, nell'ambito territoriale della Provincia.
2. Sono possibili in applicazione art. 1, comma 2, distacchi o comandi degli addetti, previa apposita convenzione fra gli enti interessati.

Di essi sarà data comunicazione al Prefetto quando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza.

3. Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.
4. Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
5. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali e eccezionali, sono ammesse sulla base di appositi piani operativi concordati tra le Amministrazioni interessate. Delle missioni va data preventiva comunicazione al Prefetto.

Art. 6 Attribuzioni del Comandante del Corpo di Polizia Provinciale

1. Il Comandante sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente, o **Assessore delegato**, e delle disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale o dal Dirigente incaricato:

- a) mantiene i rapporti con l'Assessore delegato e con l'Amministrazione recependone le direttive;
- b) impartisce le direttive al Corpo e alla Centrale Operativa;
- c) assume la diretta responsabilità della struttura amministrativa;
- d) cura, per quanto di competenza ed in collaborazione e coordinamento con l'Avvocatura dell'ente, le vertenze legali;
- e) formula i provvedimenti e vigila sulla regolarità dei verbali di accertamento amministrativo e delle segnalazioni penali;
- f) vigila sulla condotta degli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il regolare e corretto espletamento delle attività;
- g) elabora, di concerto con gli altri ufficiali del Corpo, i capitoli d'intervento degli addetti in reperibilità;
- h) organizza e coordina incontri periodici con gli operatori del Corpo di Polizia Locale;
- i) attiva, a cadenza periodica, corsi di aggiornamento professionale per il personale addetto e cura l'aggiornamento legislativo e procedurale, nelle materie di competenza agli addetti del Corpo;
- j) valuta, di concerto con gli altri ufficiali del corpo, la possibilità di estendere l'orario di apertura della Centrale Operativa durante i periodi di maggiore criticità nelle attività di controllo (periodo di massima pressione venatoria, servizi notturni, calamità, ecc.);
- k) esercita, in collaborazione con il Responsabile addetto ai Servizi ed il Responsabile della Centrale Operativa, il controllo sul razionale, corretto ed efficiente utilizzo dei mezzi e degli strumenti in dotazione agli operatori, sul decoro personale e sul corretto utilizzo del vestiario;
- l) coordina e sovrintende l'attività delle guardie giurate volontarie delle Associazioni agricole, venatorie, ittiche ed ambientaliste. Per tale funzione può avvalersi di un responsabile per materia;

m) partecipa, qualora lo ritenga opportuno o su richiesta del Vice Comandante o degli altri Ufficiali del corpo, alle attività operative, sia interne che esterne, che richiedano la sua professionalità;

2. In caso di assenza o impedimento il Comandante è sostituito dal Vicecomandante.

Art. 7 Attribuzioni del Vicecomandante

1. Il Vicecomandante supporta il Comandante nelle sue attività e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

2. In particolare il Vicecomandante:

- a) cura, di concerto con il comandante, i rapporti con gli organi istituzionali dello Stato (Procura della Repubblica, Questura, Forze dell'Ordine ecc.);
- b) controlla e verifica i verbali di accertamento amministrativo e le segnalazioni penali, intervenendo con indicazioni, anche ai singoli operatori;
- c) partecipa, qualora lo ritenga opportuno o su richiesta del Comandante, alle attività operative esterne che richiedano la sua professionalità.

Art. 8 Compiti del Responsabile addetto ai Servizi

1. Il Responsabile addetto ai Servizi, scelto tra gli Istruttori direttivi di vigilanza con il grado di Ufficiale del Corpo Commissario:

- a) formula, di concerto con il comandante, i turni di servizio e gli orari di lavoro, nonché i turni di reperibilità e la gestione del cellulare di pronto intervento, degli operatori del Corpo. Detta formulazione deve avvenire distribuendo equamente il carico di lavoro nelle varie materie, in Coordinamento con il Responsabile della Centrale Operativa;
- b) effettua le verifiche e i controlli del rispetto dei turni assegnati. In caso di inosservanza da parte del personale di ogni disposizione in materia di turni, orari o zone di servizio, il Responsabile relazionerà per iscritto al Comandante del Corpo e all'Assessore delegato. Il Comandante attiverà le conseguenti procedure previste;
- c) sarà l'unico riferimento per il cambio dei turni assegnati. I cambi di turno non dovranno pregiudicare la pianificazione dell'orario e sarà tenuto apposito registro dove verranno annotate le variazioni. Il Responsabile provvede a comunicare le variazioni dei turni all'Ufficiale di P.G. cui è affidato il cellulare di pronto intervento;
- d) cura e pianifica la modulistica interna relativa alle attività svolte;
- e) esercita il controllo, in collaborazione con Comandante ed il Responsabile della Centrale Operativa, sul razionale, corretto ed efficiente utilizzo dei mezzi e degli strumenti in dotazione agli operatori, sul decoro personale e sul corretto utilizzo del vestiario.

2. In caso di assenza il Comandante individua un sostituto tra gli istruttori direttivi di vigilanza con il grado di Ufficiali del Corpo.

Art. 8 bis Compiti del Responsabile della Centrale Operativa

1. Il Responsabile della Centrale Operativa, scelto tra gli istruttori direttivi di vigilanza con il grado di Ufficiale del Corpo Vice Commissario, assume la responsabilità del funzionamento della Centrale Operativa. In particolare:

- a) sarà presente presso la Centrale durante l'arco di apertura degli uffici
- b) cura lo smistamento delle attività da svolgere ai responsabili per materia;
- c) cura della parte amministrativa dei procedimenti;

- d) in accordo con il responsabile addetto ai Servizi elabora i prospetti mensili dei turni e orari degli appartenenti al Corpo al fine della corresponsione economica. Tali elaborazioni dovranno concludersi nel mese successivo per il mese precedente.
 - c) gestisce l'armeria ed i relativi registri.
 - d) esercita il controllo, in collaborazione con Comandante ed il Responsabile addetto al Servizio, sul razionale, corretto ed efficiente utilizzo dei mezzi e degli strumenti in dotazione agli operatori, sul decoro personale e sul corretto utilizzo del vestiario.
2. In caso di assenza il Comandante individua un sostituto tra gli istruttori direttivi di vigilanza con il grado di Ufficiali del Corpo.

Art. 9 Attribuzioni degli Agenti, Istruttori ed Ispettori di Polizia Provinciale

1. Nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento gli Agenti, Istruttori ed Ispettori di Polizia Provinciale sono obbligati in particolare a:
- a) redigere, senza ritardo, rapporto di servizio nel caso in cui siano accertate violazioni di legge ed inviarlo **alla Centrale Operativa**;
 - b) tenere, nei rapporti con il pubblico ed in particolare durante l'accertamento di violazioni, un contegno equilibrato, determinato, corretto, leale e riservato evitando le discussioni;
 - c) fornire, nei limiti delle proprie competenze, le informazioni richieste dai cittadini;
 - d) vestire la divisa di rappresentanza o da campagna nelle forme prescritte dal presente Regolamento, custodire i mezzi e gli strumenti in dotazione curandone la manutenzione ed il perfetto stato di efficienza;
 - e) tenere adeguatamente custodite le armi assegnate in via continua;
 - f) inviare tempestivamente alla Centrale Operativa eventuali comunicazioni di notizia di reato e/o informative da inoltrare all'Autorità Giudiziaria;
 - g) partecipare con impegno e professionalità ai corsi di aggiornamento nonché alle riunioni di lavoro organizzate dalla Provincia;
 - h) collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli altri organi di Polizia;
 - i) applicare le direttive avute dai superiori senza interpretazioni personali.
2. Rientra nei doveri d'ufficio concorrere all'ottimale espletamento del servizio con proposte e segnalazioni ai superiori
3. Gli istruttori direttivi che rientrano nella categoria degli Ispettori (Vice ispettore, Ispettore ed Ispettore Capo) prestano servizio unitamente agli Agenti, in coppia o in terna a seconda delle necessità organizzative e/o operative, fatto salvo incarichi particolari per i quali sarà previsto il servizio autonomo.
4. I Responsabili per materia individuati ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente Regolamento danno corso alla programmazione mensile, così come disposto dal Comando, consegnando tempestivamente, entro e non oltre i dieci giorni del mese successivo, i rapporti delle attività svolte al Responsabile della Centrale Operativa.

Art. 10 Orario di servizio

1. L'orario di lavoro è quello fissato dalle contrattazioni nazionali e l'articolazione dell'orario di servizio avverrà in ambiti flessibili sentite le 00.SS.
E' compito del Responsabile addetto al Servizio, di concerto con il Comandante del Corpo, definire l'articolazione mensile dell'orario di servizio.

2. Gli eventuali servizi notturni attivati per attività di antibraconaggio (fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno seguente), devono essere svolti obbligatoriamente da un numero minimo di 3 addetti per ogni autoveicolo. E' consentito operare con 2 addetti per ogni autoveicolo purché siano impegnate almeno 2 coppie di addetti sul medesimo servizio.
3. I servizi diurni vengono svolti di norma in coppia. I servizi in genere ed in particolare quelli individuali non saranno attivabili autonomamente dai singoli agenti.
4. Le variazioni d'orario di servizio potranno essere richieste ed autorizzate dal Responsabile addetto al Servizio almeno un giorno prima.
5. Il lavoro straordinario deve essere richiesto ed autorizzato preventivamente dal Comandante.

Art. 11 Registri di servizio

1. Sono tenuti presso la Centrale Operativa i seguenti registri:
 - a) Registro di protocollo delle notizie di reato;
 - b) Registro di carico e scarico delle armi in dotazione e delle munizioni;
 - c) Registro di carico e scarico dei verbali di accertamento e sequestro;

Art. 12 Tessera di riconoscimento. Distintivo

1. Gli appartenenti al Corpo sono muniti di un tesserino di riconoscimento e del distintivo, con le caratteristiche previste dalla normativa specifica in materia di polizia locale, che dovranno sempre portare con sé ed esibire ogni qualvolta sia necessario dimostrare la propria qualifica ed appartenenza. Il tesserino ha validità di cinque anni.
2. I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e del distintivo di servizio
3. Il tesserino, il distintivo e i fregi devono essere immediatamente riconsegnati all'Amministrazione qualora il dipendente cessi dal servizio.

Art. 13 Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio.

1. I mezzi in dotazione possono essere usati solo per ragioni di servizio. Per ogni automezzo verrà tenuta apposita scheda di servizio sulla quale verranno registrati giornalmente gli itinerari con i servizi svolti, le percorrenze chilometriche, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante e le operazioni di manutenzione e riparazione.
2. E' vietato permettere la guida o l'uso degli automezzi in dotazione a persone estranee al Corpo, fatta eccezione al trasporto di terzi effettuato per ragioni di servizio.
3. I lavori di manutenzione, sostituzione o riparazione dovranno essere segnalati al Comando, il quale provvederà a rilasciare l'autorizzazione alla loro esecuzione.
4. Gli autoveicoli di servizio devono essere assicurati con l'estensione dell'assicurazione, oltre che ai trasportati, anche al conducente.
5. L'uso dei natanti è subordinato all'adozione delle disposizioni di sicurezza stabilite dalla Legge.
6. Il Comandante può autorizzare, per particolari servizi, l'uso degli automezzi di proprietà degli operatori.

In tali casi essi debbono essere coperti da assicurazione per danni all 'automezzo e per infortuni al conducente.

7. E' compito del Coordinatore agenti di polizia provinciali di Zona controllare che gli autoveicoli impiegati nel servizio siano usati e custoditi con la necessaria diligenza.

Art. 14 Divieti

1. Per gli addetti del Corpo di Polizia Provinciale è fatto divieto:

- a) di praticare la caccia e la pesca dove di norma sono assegnati a prestare le funzioni di vigilanza venatoria ed ittica;
- b) di esternare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori e della Provincia;
- c) di occuparsi, durante il servizio, di attività estranee ai compiti d'ufficio;
- d) di accettare o chiedere compensi, regali o servizi gratuiti da privati o da Enti, a qualsiasi titolo;
- e) di rilasciare ad organi d'informazione pubbliche dichiarazioni relative alle attività di servizio se non previa autorizzazione;
- f) di dare interpretazioni personali o difformi dalle direttive impartite.

Art 15 Norme di condotta

1. Gli Agenti di Polizia Provinciale debbono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartite dal Comandante in quanto dallo stesso dipendono funzionalmente e gerarchicamente; conservano la normale dipendenza gerarchica.
2. Qualora l'ordine impartito sia ritenuto illegittimo l'addetto farà rilevare il fatto a chi lo ha impartito. Se quest'ultimo ribadirà l'ordine per iscritto l'addetto sarà tenuto ad eseguirlo.
3. Nel caso sorgesse dubbio circa l'interpretazione di un ordine o se le circostanze impedissero di chiedere delucidazioni a chi lo ha impartito, spetterà all'addetto più alto di grado, se presente, oppure al più anziano di servizio, decidere in proposito.
4. Il subordinato non deve eseguire l'ordine quando lo stesso preveda comportamenti in violazione al codice penale.

Art. 16 Cura della persona e della divisa

1. Gli addetti del Corpo di Polizia provinciale, quando sono in servizio, devono sempre vestire l'uniforme fornita dalla Provincia. Particolari e motivate esigenze di servizio possono consentire, per brevi periodi, la sostituzione dell'uniforme di servizio con abiti civili, previa autorizzazione dei superiori.
2. L'uniforme deve essere indossata secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. E' assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme nonché indossare parti di vestiario od altri indumenti visibili non contemplati nel presente Regolamento.
4. E' vietato indossare l'uniforme fuori dell'orario di servizio se non previa autorizzazione.
5. Per il Comandante è facoltativo indossare l'uniforme durante il servizio prestato in ufficio, mentre permane l'obbligo durante il servizio esterno.
6. Gli appartenenti al Corpo devono curare la pulizia della loro divisa ed indossarla con decoro.

7. E' consentito l'uso dello spallaccio con cinturone, fondina e pistola in circostanze straordinarie di rappresentanza.
8. L'abbigliamento fornito dalla Provincia al personale addetto deve essere custodito ed utilizzato dall'interessato in modo diligente in ogni sua parte.
9. Il personale del Corpo di Polizia provinciale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi che possano arrecare pregiudizio al prestigio e al decoro dell'Amministrazione.

Art. 17 Tipo delle armi in dotazione

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 1 D.M. 1 marzo 1997 n. 145, l'arma da difesa personale in dotazione agli addetti con qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola di caratteristiche adeguate.
2. Per lo svolgimento dei compiti d'Istituto gli appartenenti al Corpo utilizzano, durante il servizio, le seguenti armi da caccia:
 - a) fucile a canna ad anima liscia cal. 12
 - b) carabina equipaggiata con ottica di calibri vari, in relazione alle specifiche esigenze del servizio
 - c) fucile con proiettili a narcotico

Art. 18 Assegnazione armi e munizionamento

1. Il numero complessivo delle armi assegnabili in forma individuale ed in via continuativa è fissato sulla base del numero degli appartenenti al Corpo effettivamente in servizio maggiorato del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.M. 04.03.1987 n. 145.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento e sino all'istituzione dell'armeria, il numero complessivo delle armi da difesa assegnate individualmente è pari al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza.
3. L'arma assegnabile in via continuativa è l'arma di difesa personale. Di volta in volta, sulla base delle esigenze di servizio, verranno assegnate temporaneamente le altre armi previste all'art. 16.
4. Il Comandante, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, comunicherà le intervenute variazioni del numero degli addetti con qualifica di Agente di pubblica sicurezza al Presidente della Provincia il quale, con specifico provvedimento, fisserà il numero delle armi in dotazione al Corpo e ne darà comunicazione al Prefetto il giorno successivo alla emanazione del citato provvedimento.
5. Ad ogni agente sono assegnati due caricatori, uno dei quali di riserva, per l'armamento della pistola per difesa personale. Le munizioni per le altre armi saranno fornite di volta in volta in relazione alle previste esigenze di servizio.
6. Le munizioni in dotazione e quelle in deposito saranno sostituite a spese e cura della Provincia.
7. E' fatto sempre obbligo agli agenti di giustificare il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati e la loro motivazione.

Art. 19 Modalità di porto dell'arma

1. Il personale del Corpo quando indossa l'uniforme porta di norma l'arma da difesa personale al fianco con fondina esterna e caricatore di riserva ai sensi dell'art. 5 del D. M. 04.03.1987 n. 145.
2. A tutto il personale del Corpo è fatto assoluto divieto di portare armi diverse da quelle in dotazione.
3. Il personale del Corpo, autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, porterà l'arma da difesa personale in modo non visibile.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.

Art. 20 Consegna e ritiro delle armi

1. Il Comandante assegnerà l'arma da difesa in via continuativa agli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con provvedimento nominale scritto che costituisce parte integrante e sostanziale del tesserino di identificazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
2. Il Comandante o il consegnatario dell'armeria consegnerà agli addetti del Corpo, di volta in volta, per lo svolgimento dei servizi d'istituto le altre armi previste all'art. 16.
3. Il Vigile Provinciale al quale è assegnata l'arma in via continuativa avrà cura di mantenerla in perfetta efficienza funzionalità.
4. Qualora venga a mancare il, riconoscimento di Agente di Pubblica Sicurezza il Comandante sospende l'autorizzazione al porto dell'arma in via continuativa. All'Agente che è stato oggetto di tale sospensione è fatto obbligo di consegnare immediatamente l'arma corredata delle relative munizioni ed il tesserino di riconoscimento al Comandante o al consegnatario dell'armeria.
6. L'Agente cui è assegnata l'arma in via permanente deve verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati di identificazione dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate, applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma.

Art. 21 Istituzione dell'armeria

1. La Provincia provvede ad istituire l'armeria del Corpo e nomina il consegnatario delle armi nelle forme e nei modi di cui al D.M. 04.03.1987 n. 145.

Art 22 Armi e mezzi sequestrati

1. Nelle more della definitiva attuazione delle sedi di cui all'art. 2, comma 3, le armi e le munizioni e quant'altro sia oggetto di sequestro devono essere trattenute dall'Agente accertatore e consegnate al Comando nel primo giorno utile di apertura della sede.
2. La collocazione deve essere annotata sull'apposito registro.

Art. 23 Addestramento

1. Tutti gli appartenenti al Corpo che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza saranno iscritti, a cura del Comandante, ai sensi della legge n. 286 del 28/05/1981, ad una sezione di tiro a segno nazionale e frequentare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno con le armi in dotazione.
2. Gli addetti dovranno mantenere l'addestramento ricevuto partecipando obbligatoriamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Responsabile del Corpo.

Art. 24 Norme disciplinari

1. La inosservanza delle norme del presente Regolamento da parte degli appartenenti al Corpo viene segnalata al Comandante per l'attivazione dell'eventuale procedimento disciplinare, secondo le norme vigenti.

Art. 25 Protezione civile

1. La Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.02.1992 n. 225, periodicamente, promuoverà corsi di formazione ed addestramento a carattere preventivo sulle emergenze calamitose, collaborando ad analoghe iniziative promosse da altri Enti Pubblici.
2. Il Corpo di Polizia Provinciale, in occasione di disastri o nell'imminenza degli stessi, si metterà inoltre a disposizione dell'Autorità Prefettizia che, in caso di emergenza calamitosa, assume la direzione unitaria dei servizi coordinandoli con gli interventi dei Sindaci interessati.

Art. 26 Formazione ed aggiornamento

1. La Provincia, su proposta del Comandante, periodicamente, promuoverà corsi di formazione e di aggiornamento per il personale del Corpo di Polizia Provinciale, sulle materie di competenza, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni con la massima preparazione ed aggiornamento professionali necessari.

Art. 27 Strumentazione di collegamento

1. La Provincia fornirà strumentazione idonea a garantire l'ottimale collegamento degli addetti al servizio fra loro e con il Comando.
2. Gli addetti cui vengono consegnati gli strumenti di comunicazione rispondono personalmente della loro custodia e del loro uso che deve essere strettamente collegato alle esigenze di servizio.

Art. 28 Patrocinio legale, assicurazione

1. La Provincia assicura l'assistenza legale in sede processuale al personale del Corpo di Polizia Provinciale per fatti inerenti l'attività di servizio con le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Il personale del Corpo di Polizia Provinciale usufruisce di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per attività di servizio oltre le obbligatorie forme di assicurazione previste dalla normativa vigente.

Art. 29 Coordinamento e collaborazione con le guardie volontarie

1. La Provincia, per mezzo del Corpo di Polizia Provinciale, oltre ad attuare le funzioni di coordinamento si avvale nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, nei limiti e secondo le modalità indicate dalle leggi vigenti, della collaborazione delle guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie, ittiche, agricole ed ambientaliste, nonché delle guardie ecologiche volontarie.
2. Il coordinamento gestionale del servizio volontario di vigilanza è operato dal Comandante, in attuazione di appositi accordi adottati dalla Provincia previa intesa con le Associazioni interessate.
3. Il controllo dei risultati raggiunti dalle guardie volontarie è operato dal Comandante.

Art. 30 Norme per l'accesso

1. I dipendenti attualmente inquadrati presso l'Area della Vigilanza, entrano di diritto a far parte del nuovo Corpo di Polizia Provinciale.
2. Vista la particolarità dei compiti attribuiti al Corpo di Polizia Provinciale, ad avvenuta adozione del presente Regolamento, si procederà per quanto riguarda l'accesso dall'esterno, alla integrazione del vigente Regolamento concorsi, in particolare per quanto riguarda il possesso di specifici requisiti.
3. Tutti i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno dovranno essere posseduti anche da eventuali dipendenti

Art. 31 Norma transitoria

1. L'attivazione delle specifiche competenze del Corpo di Polizia Provinciale avviene in modo graduale e con le modalità previste dalle disposizioni normative relative alle singole funzioni di Vigilanza.
2. Agli Agenti assunti nel passato, senza la specifica idoneità all'uso delle armi, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, si vieta il servizio notturno e l'impiego in servizi che possano essere a rischio per la loro incolumità.